



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 81 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che

- con deliberazione del C.C. n. 65 del 28/12/2004 questa amministrazione esprimeva la volontà di costituire una società mista a prevalente capitale pubblico per la gestione, accertamento, liquidazione, riscossione e riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie, extratributarie e patrimoniali e dei servizi connessi, con contestuale approvazione dello Statuto del Capitolato d'oneri;
- in forza del predetto provvedimento deliberativo consiliare, si è indetta procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 157/1995 con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 23 lett. b) del menzionato decreto;
- con determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 37 del 21/4/2005, si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta San Giorgio SpA individuando nella stessa il socio privato per la costituzione di una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico denominata SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.A. per la gestione delle entrate comunali tributarie, extratributarie e patrimoniali e dei servizi connessi;
- nell'ambito di detta società, questo Comune sarà titolare del 51% delle quote sociali mentre il 49% delle stesse, con obbligo di prestazioni accessorie ex art. 2345 del codice civile, sarà detenuto dalla San Giorgio S.p.a.;
- così come stabilito nello statuto della SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a., la San Giorgio S.p.a. titolare di quote con obbligo di prestazioni accessorie, ha assunto l'impegno a svolgere le attività di gestione dei servizi affidate alla società mista per l'intera durata della società;
- si rende indispensabile procedere, pertanto, all'immediato affidamento in capo alla SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.A., della gestione delle entrate comunali tributarie, extratributarie e patrimoniali e di tutti i servizi connessi, considerato che ogni posticipazione potrebbe provocare ripercussioni negative sulla effettiva riscossione delle entrate di questo Ente, tenendo conto dei tempi necessari all'organizzazione del servizio da parte della costituenda società;



Visto lo schema di convenzione tra il Comune di San Nicandro Garganico e la SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a. predisposto dal Settore Economico Finanziario;

Visto, altresì, lo schema di convenzione tra SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a. e la San Giorgio S.p.a. socio di minoranza con obbligo di prestazioni accessorie ex art 2345 C.C;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2005;

a voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa riportato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di San Nicandro Garganico e la Società Mista SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a., che allegato all'originale del presente atto sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto dello schema di convenzione tra la Società mista SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a. e il socio di minoranza San Giorgio S.p.a. che allegato all'originale del presente atto sotto la lettera "B" forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che alla stipula della convenzione tra questo Ente e la SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a., così come per l'atto costitutivo, viene delegato il Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. Giuseppe Giagnorio, giusta deliberazione di C.C. nr. 65 del 28.12.2004;
5. Con separata votazione favorevole unanime, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 82 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

1. il Responsabile del 4° settore Geom. Nicola GIAGNORIO, per quanto concerne la regolarità tecnica;
2. il responsabile di Ragioneria, dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 22 del 18.01.2005, si è proceduto ad affidare al geom. Leonardo Giagnorio, libero professionista, l'incarico, per la durata di mesi tre, inerente la sovrintendenza del servizio e coordinamento degli operai della squadra manutenzione nonché, sopralluoghi, verifiche e proposte di relativi interventi;
- l'incarico affidato con decorrenza dal 13.01.2005 è cessato in data 13.04.2005 (mesi tre);
- si rende necessario procedere a prorogare l'incarico al tecnico succitato con decorrenza retroattiva dal 14.04.2005 e sino al 31.07.05, salvo proroga, in quanto in effetti il servizio è stato svolto senza soluzione di continuità;
- che la proroga non è stata disposta in tempo utile a causa del coincidente passaggio delle competenze dirigenziali dal VI al IV settore, le cui consegne sono attualmente in itinere;
- nella vigente dotazione organica non vi è attualmente personale sufficiente che possa svolgere tale funzione;
- considerata l'opportunità di prorogare tale incarico in favore del medesimo tecnico, il quale ha nel frattempo acquisito oltre alle necessarie conoscenze settoriali anche la dovuta esperienza;
- tenuto conto che il suddetto geometra ha prestato e presterà la sua opera nel limite massimo di 130 ore mensili per la necessità di essere in reperibilità per l'intero arco delle 24 ore al giorno oltre che nei casi in cui egli stesso si reca sul posto insieme agli operai reperibili;

Ritenuto pertanto di doversi continuare ad avvalere dell'opera del geom. Leonardo Giagnorio che ha dato la propria disponibilità a prestare la sua opera presso l'ufficio manutenzione del Comune a far tempo, con valenza retroattiva, dal 14 aprile 2005 al 31 luglio 2005, al quale saranno affidati tutti i compiti d'ufficio quali: sopralluoghi, istruttoria pratiche e consentire, per l'espletamento dei compiti assegnatigli, l'utilizzo degli automezzi di proprietà comunale e del cellulare di servizio;



Reputato necessario conferire altresì, allo stesso, la responsabilità di firma sui buoni di acquisto di carburante per tutti i mezzi in dotazione al servizio manutenzione cui viene preposto per le funzioni attribuite;

Ritenuto di dover confermare il compenso orario in € 11,62 il quale andrà rapportato al tetto massimo mensile di ore 130, oltre IVA e CNPG;

Visto l'art. 15, comma 1°, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 25.01.1999;

Vista l'attestazione per la copertura finanziaria a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di prorogare al geom. Leonardo GIAGNORIO nato a San Nicandro Garganico il 10/11/1952, ivi residente in Largo Porta Nova n. 14, C.F. GGNLRD52S10I054L, partita IVA 01217970712, iscritto al Collegio dei Geometri di Lucera, l'incarico di prestare la propria opera presso l'Ufficio manutenzione del Comune, in qualità di responsabile tecnico dei servizi connessi, da espletarsi con l'utilizzo degli automezzi di proprietà comunale per l'espletamento dei compiti assegnatigli, nonché del cellulare di servizio;
- 2) di stabilire che il periodo relativo alla proroga disposta con il presente atto decorre, con valenza retroattiva e per le motivazioni espresse in narrativa e qui intese tutte riportate, dal 14 aprile 2005 al 31 luglio 2005, salvo proroga;
- 3) di confermare il compenso orario in € 11,62 il quale, rapportato al tetto massimo mensile di ore 130, fa scaturire un importo netto di € 4.729,34, oltre IVA e CNPG come per legge, per le ragioni esposte in narrativa e qui intese tutte confermate;
- 4) di assumere il necessario impegno spesa di presuntivi € 6.000,00 a carico del capitolo 1086 del Bilancio per l'E.F. 2005;
- 5) di disporre che l'accettazione da parte del tecnico in parola dell'incarico di che trattasi, si estrinsechi mediante la sottoscrizione del presente atto esecutivo, presso il competente settore;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 83 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 1° settore Dott. ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12.04.2005 con i quali sono stati convocati per domenica 12 giugno 2005 i comizi elettorali per lo svolgimento dei Referendum Popolari;

Visto che in base all'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, contenente "Norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, alla propaganda relativa allo svolgimento dei Referendum, come sopra previsti, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130;

Considerato che questo Comune ha circa 16.900 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 2 della sopraccitata legge n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari tramite l'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di stabilire in numero di 10 gli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati o giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e da parte dei fiancheggiatori con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

1.1.	Via Adriatico	Tabelloni
1.2.	Via Ottavio Augusto	Tabelloni
1.3.	Via Respighi	Muro campo sportivo lato sin.
1.4.	Uff.postale di fronte campo sport.	Muro
1.5.	Via Marconi SS 89	Muro
1.6.	Via Marconi SS 89	Muro
1.7.	Via Matteotti	Tabelloni + muro
1.8.	Via Paolo VI	Tabelloni



1.9. Via Verdi

Tabelloni

1.10. Edif. scol. Rione Stazione

Muro

2. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia – Servizio Elettorale -.
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 84 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 1° settore Dott. ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la propria delibera n. 83 adottata in data odierna, con la quale sono stati determinati, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione referendaria del 12 giugno 2005;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, contenente norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199;

Visto che sono pervenuti nei termini n. 3 domande di assegnazione di spazi da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale;

Vista la circolare telegrafica dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia n. 352.13.13/AREA II, con la quale sono stati comunicati i partiti o i gruppi politici rappresentati in Parlamento e la composizione dei Comitati promotori dei Referendum;

Dato atto che ad ogni partecipante direttamente spetta una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta per i Referendum del 12 giugno 2005, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 3 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande come al prospetto che segue:



SEZIONE N. 1: RITA BERNARDINI - PROMOTRICE DEL REFERENDUM N. 1;

SEZIONE N. 2: COLANGELO SABINO FERNANDO - SEGRETARIO PROVINCIALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA;

SEZIONE N. 3: CANNEROZZI FEDELE – SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA;

4. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia – Servizio Elettorale-.

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 85 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 1° settore Dott. ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la propria delibera n. 83 adottata in data odierna, con la quale sono stati stabiliti anche gli spazi destinati all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei fiancheggiatori per i Referendum del 12 giugno 2005;

Vista la delibera di G.C. n. 84 in data odierna con la quale sono stati assegnati gli spazi per la propaganda diretta;

Dato atto che il Comune di San Nicandro Garganico conta una popolazione di circa 16.900 abitanti, per cui gli spazi per la propaganda di cui trattasi devono avere le dimensioni di m. 2 di altezza per m. 6 di base, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, contenente norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199;

Visto che sono pervenuti nei termini n. 7 domande di assegnazione di spazi da parte dei fiancheggiatori che intendono ugualmente intervenire nella propaganda per i Referendum del 15 giugno 2003;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante" norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni;

Atteso che gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande, come previsto dall'art. 3 sub. Art. 4, comma secondo della legge 24 aprile 1975, n. 130;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 6 di base;



2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 7 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 1 di altezza per m. 0,70 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, e dall'alto verso il basso;
3. di assegnare n. 7 sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande come al prospetto che segue:

SEZIONE N. 1 COSTANZA AUGELLI: in nome e per conto "Comitato Scienza & Vita"

SEZIONE N. 2 RAFFAELE PIEMONTESE: coordinatore Sinistra Giovanile (DS)

SEZIONE N. 3 FERRARELLI FRANCESCO: Resp. Prov. Associazione "Amici De L'Unità" (DS)

SEZIONE N. 4 PIETRO SANSONETTI: condirettore Quotidiano Liberazione (Rif. Com.)

SEZIONE N. 5 GIANNI FAVARO: Presidente Associazione Amici di Liberazione (Rif. Com.)

SEZIONE N. 6 BIANCA BRACCI TORSI: Direttore Resp. Del periodico Le Autonomie (Rif. Com.)

SEZIONE N. 7 MICHELE DE PALMA: Coordinatore Naz.le Organizzazione Giovani Comunisti (Rif. Com.)

4. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia – Servizio Elettorale -.
5. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 86 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Visto il bilancio per l'esercizio finanziario 2005, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2005, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge;

Visto l'art. 42, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Attribuzione dei consigli*"

.....omissis

"4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza"

Visto che relativamente ai lavori di 2 e 3 ampliamento del Cimitero il loro finanziamento era previsto con somme a carico dell'utenza;

Considerato che dal piano di cessione delle aree si prevede che gli incassi non copriranno a breve l'intera somma prevista in progetto;

Ritenuto, pertanto, finanziare i lavori stessi in quota parte assumendo un mutuo con la Cassa DD.PP. per un importo di € 450.000;

Rilevata la necessità di apportare l'apposita variazione al bilancio corrente;

Ritenuto, per quanto innanzi esposto, dover procedere a variare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario nella parte Entrata e nella parte Uscita;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*"

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge dagli Assessori presenti e votanti,



D E L I B E R A

1. per quanto in premessa dettagliatamente esplicitato e che qui si riporta per farne parte integrante e sostanziale, di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, le variazioni nella parte Entrata e nella parte Uscita, come da prospetto predisposto dall'Ufficio di Ragioneria, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di dare atto che sono conservati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come prescrive l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che con la presente variazione viene a modificarsi il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
4. di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad effettuare la sistemazione contabile relativa alla presente variazione;
5. di sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 87 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con ricorso al Tribunale di Lucera – Sez. Lavoro, notificato all'Ente il 09.05.2005, la DI.C.C.A.P./SULPM – Segreteria Prov/le di S. Giovanni Rotondo (FG), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bozza, ha chiesto la condanna del Comune di San Nicandro Garganico per comportamento antisindacale nei confronti degli appartenenti al settore "Personale docente della Scuola Materna", con rimozione della delibera di C. C. n° 63 del 28.12.'04 adottata in assenza della preventiva informativa alla O. S. ricorrente;
- Che il magistrato fissava l'udienza di comparizione delle parti il giorno 13.05.2005;
- Che è interesse dell'Amministrazione mantenere in piedi gli atti deliberati, considerando validi quelli posti in essere ed attualmente impugnati;
- Che quindi si rende necessario proporre opposizione al ricorso al fine di evitare una ingiusta condanna del Comune al pagamento di somme non spettanti;

Vista tutta la documentazione agli atti;

Ravvisata l'urgenza a nominare un legale che esponga e rappresenti le ragioni del Comune di San Nicandro innanzi al Tribunale di Lucera – Sez. Lavoro;

Ritenuto necessario dover proporre opposizione;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1. Di proporre opposizione al ricorso presentato dall'avv. Simona BOZZA al Tribunale di Lucera – Sez. Lavoro, notificato al Comune il giorno 09.05.'05;



2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Patrizia ZILLETTI, con domicilio a San Nicandro Garganico in via Adriatico, conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo;
4. Di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 88 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che in occasione dell'apertura dell'Ospedale di Comunità, su richiesta verbale dell'autorità dell'ASL, questo Ente, per fronteggiare i ricoveri di emergenza tramite ambulanza, ha necessità di incaricare la Cooperativa Sociale "SAN PIO" di Apricena, che ha già confermato la disponibilità a mettere a disposizione un'ambulanza più autisti soccorritori, presso la nuova struttura ospedaliera;

Ritenuto dover incaricare la Cooperativa sopra citata acchè eroghi il servizio con decorrenza dal 15.3.2005, almeno per il primo mese fino a quando l'A.S.L. non avrà provveduto all'organizzazione dei servizi necessari;

Atteso che questo Ente per l'attuale contingenza impegna la somma presumibile di €. 1.600,00= al competente capitolo del Bilancio Comunale E.F. 200;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di affidare dal 15 c.m. per i primi 30 giorni, alla Cooperativa Sociale "San Pio" il servizio riflettente la messa a disposizione di un'autoambulanza più autisti soccorritori presso la nuova struttura ospedaliera;
- di imputare a carico del cap. 1609 del B.E.F. 2005 la presumibile spesa di €. 1.600.00= che sarà eroga alla Cooperativa suddetta a titolo di rimborso delle spese sostenute al termine del servizio di autoambulanza effettuato con l'ausilio di autisti soccorritori.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 89 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

premesso che:

- in data 24/04/1998 Rep. n. 365, registrato a SAN SEVERO il 04/05/1998 al n. 810 mod. 1, a ministero del Segretario comunale, Dott. Antonio Giglio, era sottoscritto il contratto con gli allegati "A" e "B", per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas naturale (metano) per uso domestico, di riscaldamento, artigianale e di piccole e medie industrie nel territorio comunale;
- in data 04/06/2002 Rep. 534, registrato a SAN SEVERO il 06/06/2002 al n. 839 mod. 1 veniva sottoscritto Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 365 del 24/04/1998 per l'adeguamento ai disposti del Decreto Legislativo n. 164 del 24/09/2000, nonché veniva affidato alla società PITTA COSTRUZIONI S.p.A. - il Servizio di Gestione Calore degli edifici di pertinenza comunale, comprendente:
 - la fornitura del gas metano;
 - l'assunzione di responsabilità quale terzo responsabile (ai sensi del D.P.R. 412/93 art. 11);
 - la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici;
 - l'installazione di un sistema di telecontrollo capace di monitorare, 24 ore su 24, il perfetto funzionamento degli impianti termici, compreso i lavori di riqualificazione impiantistica e la messa a norma delle centrali termiche comunali;

Atteso che

- la società concessionaria del servizio, con nota del 08/03/05 ha proposto un nuovo adeguamento al Decreto Legislativo n. 164 del 24/09/2000 e s.m.i., dell'allegato "A" al Contratto Rep.365/98, già modificato con l'Atto aggiuntivo Rep. 534/2002, trasmettendo uno nuovo schema di Atto aggiuntivo, con il quale oltre agli adeguamenti previsti per legge inerenti la durata della Concessione, si propone la modifica di quanto già stabilito con i precedenti Contratti, nella parte in cui si specificano i criteri di quantificazione della consistenza e valutazione degli impianti da



rilevare alla scadenza della concessione, anche in relazione all'art.14 del citato allegato "A" al Contratto originario Rep. 365/98;

Considerato che

- in effetti la proposta della società concessionaria si rende sicuramente necessaria al fine della definizione della scadenza del Contratto di concessione, alla luce dell'art.15 c.10 bis del D.Lgs 164/2000, introdotto dall'art.145 c.22 della Legge 23.12.2000 n.388 e dell'art.1 comma 68 della Legge 23.08.2004 n.239;

Rilevato che

- per quanto attiene invece i criteri di quantificazione del valore dell'intero impianto di distribuzione del gas realizzato, da rilevare alla scadenza contrattuale anche in relazione all'art.14 dell'allegato "A" al Contratto 365/99, è stato chiesto un parere all'Avv. Gianmario Zaccagnino;

Preso atto che

- con nota acquisita al protocollo del Comune il 27/04/05, trasmessa anche alla concessionaria, il legale suggeriva, analizzati i fatti e gli atti prodotti sullo specifico argomento da entrambe le parti, di apportare alcune modifiche ai contenuti dello schema di Atto aggiuntivo proposto dalla stessa concessionaria, specificatamente per l'applicazione del citato art.14, modifiche condivise dall'Ente ed accettate dalla concessionaria;

Dato atto che

- in virtù delle normative sopra citate, coordinate con le condizioni possedute dall'impresa concessionaria ai sensi dell'art.15 c.7 del già citato D.Lgs, 164/2000, il periodo di concessione del servizio di che trattasi spirerà i suoi effetti alla data del 31/12/2013;

Dato atto altresì che

- almeno un anno prima di tale scadenza, con le modalità previste dall'art.14 del detto D.Lgs. 164/2000, l'Ente procederà al nuovo affidamento del servizio;
- dal presente contratto aggiuntivo non derivano spese a carico dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo al contratto Rep. 365 del 24/04/1998 e successivo Atto aggiuntivo Rep. 534 del 04/06/2002, allegato alla presente e contraddistinto quale All. 1, con il quale si modifica il testo dell'allegato "A" al succitato contratto Rep. 365 del



24/04/1998 e successivo atto aggiuntivo Rep. 534 del 04/06/2002 relativamente al "TITOLO IV – GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS" – CAPO I – RAPPORTO CON IL COMUNE (Artt. 11 e 12), nel testo contenente le modifiche apportate per quanto in premessa illustrato;

2) di dare atto che:

A) in virtù delle disposizioni citate in premessa, coordinate con le condizioni in essere in favore dell'impresa concessionaria, ai sensi dell'art.15 c.7 del già citato D.Lgs, 164/2000, il periodo di concessione del servizio di che trattasi spirerà i suoi effetti alla data del 31/12/2013;

B) almeno un anno prima di tale scadenza l'Ente, con le modalità previste dall'art.14 del detto D.Lgs. 164/2000, procederà al nuovo affidamento del servizio;

C) in seguito all'adozione dell'atto aggiuntivo, il cui schema viene approvato con il presente atto, nessuna spesa deriva a carico del Comune.

C) dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 90 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con delibera di G. C. n° 54 del 07.03.'03 veniva conferito incarico legale all'Avv. Alfonso ZACCAGNINO di costituirsi in giudizio con apposito Atto di citazione, presso il Giudice di Pace di Apricena, nei confronti di FRUMENZIO Virginio + 3 al fine di ottenere il recupero della spesa di € 1.054,00 per le continue rimozioni di cancelli posti presso il dimesso depuratore cittadino, oltre ad eventuali ulteriori spese;
- Con nota prot. 5881 del 04.05.'05 il sopracitato legale rimetteva copia del dispositivo di sentenza n° 76/05 emessa dal Giudice di Pace di Apricena, depositata il 14.04.'05, che, accogliendo la tesi espressa a sostegno delle ragioni del Comune, condannava i convenuti al risarcimento del danno da esso patito nella misura di € 510,00 oltre al pagamento delle spese legali, liquidate in complessive £. 634,50 (€ 125,50 per spese, € 359,00 per diritti, € 150,00 per onorario) oltre IVA, CNAP e rimborso forfetario come per legge;
- Con stessa nota il legale suddetto chiedeva apposito mandato per procedere alla esecuzione della sentenza;

Dato atto che i debitori FRUMENZIO V. + 3 a tutt'oggi ancora non hanno risarcito il danno subito dal Comune né hanno onorato il pagamento delle spese processuali quantificate con sentenza n° 76/05 del Giudice di Pace di Apricena e che quindi si rende necessario adire le vie legali per il recupero del credito dovuto all'Ente;

Ritenuto dover procedere esecutivamente nei confronti dei germani FRUMENZIO e PALLANTE Matteo per il recupero del danno subito e delle spese legali riconosciute in sentenza, oltre interessi fino al soddisfo;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di procedere esecutivamente nei confronti di FRUMENZIO Virginio + 3 con pignoramenti mobiliari e/o immobiliari e con le procedure esecutive previste per legge, per il recupero coattivo delle spese sostenute dal



Comune nel ripristinare l'accesso al dimesso depuratore cittadino, oltre alle spese legali riconosciute nella sentenza in premessa richiamata e comunque di tutte quelle spettanti, oltre interessi fino al soddisfo;

2. di confermare legale dell'Ente l'Avv. Alfonso ZACCAGNINO, già difensore dello stesso nella costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Apricena, conferendo l'incarico di procedere esecutivamente e comunque con il più ampio mandato;
3. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;
4. di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
5. di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole votazione, immed/te eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.